

Avv. Attilio Floresta

Avv. Prof. Antonino Longo  
*Docente Associato  
nell'Università di Catania*

Dott. Massimiliano Longo

Avv. Daniela Failla

Avv. Raffaella Spagnoletto

Avv. Ivana Riolo

Avv. Alessia Manola

Avv. Piero Ciarcià

Dott. Angelo Mirko Giordano

D.ssa Francesca Comis

Dott. Alessandro Pellicanò

D.ssa Alessia Giglio

D.ssa Miriam Gallo

Dott. Antonio Basile

D.ssa M.Cristina Sofia

Dott. Gianluca Di Maria

D.ssa Daniela Amara

D.ssa Melania Torre

D.ssa Noemi Stracquadanio

D.ssa Carmen Cali

Dott. Salvatore Treccarichi

D.ssa Serena Schillirò

Rag. Marco Musumeci

D.ssa M.Valentina Toscano

D.ssa Melita Nicotra

Ing. Fulvio A. Cappadonna

Consulenti

Dott. Stefano Longo

Prof.ssa Eleonora Cardillo  
*Docente Aggregato  
di Ragioneria Generale  
nell'Università di Catania*

Amministrazione

Lika Rezana

Grazia Maria Barbagallo

Massimo Di Giovanni

## **Prestazioni occasionali: la possibilità di utilizzo di buoni del lavoro**

Con “**lavoro occasionale di tipo accessorio**” si indicano attività lavorative che configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo (*D.Lgs n. 276/2003 art.70 - 74*).

### **Ambito di applicazione**

Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio possono essere rese nell'ambito:

- di lavori domestici;
- di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
- dell'insegnamento privato supplementare;
- di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
- di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza, da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- di attività agricole di carattere stagionale, effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani studenti con meno di 25 anni di età ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'*art.34, c. 6, DPR N. 633/1972*;
- della impresa familiare di cui all'*art. 230-bis cod.civ.*;
- della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (*ML interpello n. 17/2009*);

- di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati;
- di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.

### **Compenso del lavoratore**

Per tutte le tipologie di prestatori il compenso del lavoratore non può superare 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento al medesimo committente. Tale limite deve intendersi per il prestatore al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali; pertanto, il limite lordo per il committente è di 6.660 euro (corrispondenti a 4.995 euro netti).

Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro. Anche questo limite economico è da considerarsi come netto corrispondente ad un importo lordo di 13.333 euro (*INPS CIRC. N. 17/2010*).

Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è di 3.000 euro netti per anno solare, a prescindere dal numero dei committenti (*INPS CIRC. N. 88/2009*).

### **Modalità di pagamento delle prestazioni: i voucher**

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio avviene attraverso dei buoni lavoro, detti **voucher**, che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

L'utilizzo dei buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un'impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto o della somministrazione (*INPS circ. n. 88/2009*).

Il valore nominale dei buoni è fissato con decreto ministeriale e tiene conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini.

Attualmente il valore nominale del buono è di 10 € e non è ricollegabile ad una retribuzione minima oraria. È inoltre disponibile un buono multiplo del valore di 50 Euro equivalente a cinque buoni non separabili. Tale valore è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale

contributiva del lavoratore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (INPS) per la gestione del servizio, pari al 5%.

L'acquisto dei voucher da parte dei datori di lavoro può avvenire su tutto il territorio nazionale presso le sedi INPS, mediante procedura telematica o cartacea, e i rivenditori di generi di monopolio.

Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti dal committente, presentandoli, dopo averli convalidati con la propria firma, presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento. La riscossione del voucher è possibile entro un anno dal giorno dell'emissione.